



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

Ordinanza n. 29 del 14 febbraio 2025

Nuove disposizioni in materia di assistenza alla popolazione interessata dal sisma del 21 agosto 2017 e dagli eccezionali eventi meteorologici del 26 novembre 2022.

Il Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell'Isola d'Ischia interessati dall'evento sismico del 21 agosto 2017, On. le Avv. Giovanni Legnini, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 gennaio 2022, registrato dalla Corte dei conti il 14 febbraio 2022 al n. 323 e confermato fino al 31 dicembre 2025 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 gennaio 2025, registrato alla Corte dei conti in data 23 gennaio 2025 al n. 234;

Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 (decreto-sisma Ischia), recante, tra l'altro, al capo III, disposizioni volte a disciplinare gli interventi nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017, la cui realizzazione è demandata ad un Commissario straordinario;

Visto l'art. 1, comma 682, della legge 31 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025), recante la proroga del termine di durata della gestione straordinaria commissariale fino al 31 dicembre 2025;

Visto l'art. 18 del decreto-sisma e, in particolare:

- il comma 1, lett. i bis), secondo cui il Commissario straordinario provvede, tra l'altro, “(...) *alle attività relative all'assistenza alla popolazione a seguito della cessazione dello stato di emergenza (...)*”;
- il comma 2, alla cui stregua, egli vi provvede “(...) *anche a mezzo di atti di carattere generale e di indirizzo*”;
- il comma 4, il quale prevede che “(...) *il Commissario straordinario si avvale dell'Unità tecnica-amministrativa istituita dall'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, che provvede nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili, ferme restando le competenze ad essa attribuite*”;

Considerato che, per l'anno in corso, il cennato articolo unico della legge di bilancio prevede:



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

- al comma 682, uno stanziamento di 4,5 milioni di euro, per le attività di assistenza alla popolazione colpita dal sisma, da destinarsi esclusivamente “(...) *in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, abbia formato oggetto di domanda di contributo per gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico ovvero per la ricostruzione (...)*”, demandando a successive ordinanze commissariali, adottate ai sensi dell’art. 18, comma 2, del decreto-sisma “(...) *la disciplina dei criteri, delle modalità, dei termini e delle condizioni per l’assegnazione del correlato contributo, nonché delle procedure per la relativa istruttoria, concessione ed erogazione (...)*”;
- al comma 684, a far data dalla cessazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2022 – e, dunque, dal 1.1.2025 - il trasferimento, al Commissario straordinario di cui all’art. 17 del decreto-sisma, delle funzioni amministrative, unitamente alle relative risorse finanziarie allocate nella correlata contabilità speciale, concernenti il coordinamento degli interventi pianificati e non ancora ultimati e delle attività di assistenza alla popolazione conseguenti all’evento alluvionale del 26 novembre 2022, originariamente attribuite al Commissario delegato ex art. 1 OCDPC n. 948/2022;
- al comma 685, l’autorizzazione alla spesa di 2 milioni di euro per il finanziamento delle attività assistenziali in favore della popolazione colpita dall’alluvione, demandando ad apposita ordinanza commissariale l’indicazione dei criteri, delle modalità e delle condizioni legittimanti la spettanza dell’aiuto;

Considerato che le richiamate norme della legge di bilancio impongono l’adozione di una nuova ordinanza disciplinante il regime di assistenza della popolazione colpita dai predetti eventi calamitosi e tanto anche al fine di adeguare le disposizioni dettate dai precedenti provvedimenti commissariali concernenti siffatti aiuti al nuovo contesto normativo;

Ritenuto, altresì, opportuno raccordare più efficacemente la disciplina del contributo di autonoma sistemazione (CAS) con il regime dei termini e delle proroghe riguardanti le domande di concessione del contributo di ricostruzione e delocalizzazione, stabilite dalle ordinanze commissariali speciali nn. 8, 9 e 10 del 2024, tenuto anche conto dello stato dell’iter di definitiva approvazione del Piano di ricostruzione di cui all’art. 24 bis del decreto-sisma (d’ora in poi: PdRi), adottato dalla Regione Campania giusta delibera di G.R. n. 752 del 21 dicembre 2024 e delle scansioni temporali all’uopo



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

previste per il completamento del procedimento, dalla recente ordinanza commissariale n. 28/2025, ammessa alla registrazione dalla Corte dei conti in data 20.1.2025, col n. 174;

Considerato che il Piano della Ricostruzione di cui all'art. 24-bis del decreto-legge n. 109/2018 e dell'art. 5 ter del decreto-legge n. 186/202, pubblicato il 7 gennaio 2025, dovrà essere definitivamente approvato dopo l'esame delle osservazioni in corso di presentazione;

Considerato pertanto che, alla stregua delle ordinanze commissariali vigenti e di quanto sopra evidenziato riguardo al Piano della Ricostruzione, i soggetti beneficiari del CAS proprietari di edifici diversi da quelli con colorazione verde di cui all'ordinanza speciale n. 8/2024 non sono nelle condizioni di presentare la domanda di richiesta di contributo di ricostruzione o delocalizzazione avendo necessità di attendere la definitiva approvazione del Piano della Ricostruzione e la conseguente fissazione di termini per la presentazione delle domande da parte del Commissario Straordinario;

Ritenuto quindi necessario di dover diversamente modulare la correlazione tra misure economiche di assistenza alla popolazione danneggiata dal sisma e la presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione, le cui scadenze sono necessariamente differenziate in virtù della progressiva definizione dei diversi livelli di pianificazione previsti dagli artt. 5-ter e 5-quater del decreto-legge n. 186/2022 nonché dall'art. 24-bis del decreto-legge n. 109/2018;

Considerato che, dal raffronto dei cennati commi 682 e 685 della legge di bilancio, si evince che le suindicate condizioni che subordinano l'erogazione delle forme di aiuto alla popolazione colpite dal sisma del 2017 non sono contemplate con riguardo all'evento alluvionale del 26 novembre 2022, in ragione del più recente verificarsi del suddetto evento calamitoso e della cessazione del relativo stato emergenziale solo a far data dal 31.12.2024;

Vista l'ordinanza del Commissario Straordinario n. 17 del 31 maggio 2022 e successive modificazioni e integrazioni, con la quale sono state introdotte misure di semplificazione finalizzate ad accelerare la ricostruzione post terremoto;

Vista l'ordinanza del Commissario Straordinario n. 22 del 26 maggio 2023, recante *“Misure per il primo ripristino del tessuto abitativo e produttivo danneggiato dall'evento alluvionale del 26 novembre 2022 e disposizioni sui termini dell'ordinanza n. 18 del 31 agosto 2022”*;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

Vista l'ordinanza del Commissario Straordinario n. 24 del 21 luglio 2023 e successive modificazioni e integrazioni, con la quale sono stati stabiliti i criteri, le modalità e le procedure finalizzate a consentire la delocalizzazione degli edifici abitativi e strumentali alle attività produttive distrutti o danneggiati e, comunque, non più agibili in conseguenza degli eventi sismici di agosto 2017, nonché, limitatamente agli edifici con danni di rilevante entità come attestati dalla scheda AeDEI con esito E o EF, degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi sull'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022;

Vista l'ordinanza del Commissario Straordinario n. 26 del 25 gennaio 2024, recante “*Nuove disposizioni in materia di assistenza alla popolazione interessata dal sisma del 21 agosto 2017*” e, in particolare, gli artt. 2, 3 e 5, con cui, in prosecuzione, con modifiche, delle misure economiche di aiuto alla popolazione terremotata, inizialmente previste dalle OOCDDPC nn. 476, 480 e 483 del 2017 e dal decreto del Commissario Straordinario n. 17/2019, si è: a) istituito il CAS “sisma”; b) devoluto all'UTA la funzione di Soggetto Attuatore in luogo del comune di Casamicciola Terme, c) regolate le modalità di recupero dei contributi indebitamente erogati;

Vista l'ordinanza del Commissario Delegato n. 17 del 16 febbraio 2024, recante “*Disposizioni in materia di coordinamento e armonizzazione del Contributo di Autonoma Sistemazione e di cessazione dell'assistenza alberghiera in favore della popolazione interessata dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal giorno 26 novembre 2022*” e, in particolare, gli artt. 2, 3 e 5, con cui, in prosecuzione delle misure di assistenza economica alla popolazione alluvionata, inizialmente previste dalla OCDPC n. 948/2022 e dall'ordinanza del Commissario Delegato n. 4/2022, si è: a) istituito il CAS “frana”; b) devoluto all'UTA il compito di Soggetto Attuatore in luogo del comune di Casamicciola Terme; c) disciplinata la cessazione dell'assistenza alberghiera in favore della popolazione sfollata;

Vista l'ordinanza commissariale speciale n. 8 del 24 aprile 2024 e successive modificazioni e integrazioni, recante “*Disposizioni riguardanti la pianificazione e programmazione della messa in sicurezza idrogeologica del territorio di Casamicciola Terme, della ricostruzione post sisma e post frana e delle delocalizzazioni*” e, in particolare, gli artt. 8 e 11, con cui si sono fissati nuovi termini per la presentazione delle domande per la ricostruzione privata e la delocalizzazione degli immobili danneggiati e previsti poteri sostitutivi commissariali in caso di inerzia dei richiedenti;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

Vista l'ordinanza commissariale speciale n. 9 del 13 settembre 2024, recante “*Disposizioni integrative delle ordinanze vigenti in materia di ricostruzione privata e pubblica*”;

Vista, altresì, l'ordinanza speciale n. 10 del 30 dicembre 2024, recante, tra l'altro, ulteriori disposizioni per accelerare la ricostruzione privata e, in particolare, l'art. 4 che detta nuovi termini per le istanze di ricostruzione e delocalizzazione;

Vista l'ordinanza del Commissario Straordinario n. 28 del 3 gennaio 2025, recante “*Disposizioni di coordinamento della procedura di approvazione del PdRi*” di modifica dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n. 17/2022, in ragione dell'avvenuta adozione del PdRi;

Valutata l'opportunità, in considerazione del proficuo lavoro finora svolto dall'UTA quale Soggetto attuatore in sostituzione del comune di Casamicciola Terme, ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza n. 26/2024, di continuare ad avvalersi di tale supporto anche per l'anno in corso;

Acquisita la disponibilità della predetta Unità a continuare a svolgere le funzioni amministrative di supporto alla Struttura Commissariale per il corrente anno;

Tenuto conto che la stima presunta del costo relativo alla prosecuzione delle misure assistenziali conseguenti ai richiamati eventi calamitosi per l'anno in corso, secondo le modalità previste dal presente provvedimento, è pari a € 6,5 milioni di euro, corrispondenti alle risorse finanziarie stanziare nelle contabilità speciali intestate al Commissario Straordinario in virtù dell'art. 1, commi 682 e 685, della legge di bilancio 2025, come attestato dal Dirigente della Struttura commissariale con nota prot. n. 1664I/CS/ISCHIA del 14/02/2025;

Visto il Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il 4 maggio 2016;

DISPONE

Articolo 1

(Valore delle premesse e oggetto del provvedimento)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

2. La presente ordinanza detta nuove disposizioni in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 21 agosto 2017 e dall'evento alluvionale del 26 novembre 2022, verificatisi nei comuni dell'isola di Ischia, riguardanti:
 - a) criteri, modalità, termini e condizioni per l'assegnazione, nonché le relative procedure per la concessione ed erogazione del contributo di cui all'art. 18, comma 1, lett. i-bis) del decreto-legge n. 109/2018, così come integrato dal comma 682 dell'art. 1 della legge di bilancio 2025;
 - b) criteri, modalità, termini e condizioni per l'assegnazione, nonché le relative procedure per la concessione ed erogazione del contributo previste dal comma 685 dell'art. 1 della legge di bilancio 2025;
 - c) l'affidamento all'Unità Tecnica Amministrativa (UTA) di cui all'art. 18, comma 4, del decreto-legge n. 109/2018, delle funzioni di Soggetto Attuatore degli interventi di cui alle lett. a) e b) in sostituzione del Comune di Casamicciola Terme.
3. Le disposizioni contenute nell'ordinanza del Commissario Straordinario n. 26/2024 e dall'ordinanza del Commissario Delegato n. 17/2024, continuano ad applicarsi, unitamente ai precedenti provvedimenti ivi richiamati, per quanto non diversamente disposto negli articoli che seguono.

Articolo 2

(Contributo di autonoma sistemazione in favore della popolazione terremotata - "CAS sisma")

1. Fino alla definitiva cessazione della gestione straordinaria commissariale, il contributo di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Commissario Straordinario n. 26/2024, continua ad essere riconosciuto alle condizioni e con le modalità ivi previste, salvo quanto diversamente stabilito nel presente articolo, purchè l'immobile danneggiato, destinato ad abitazione principale, abituale e continuativa alla data del sisma, abbia formato o possa ancora formare oggetto di domanda di contributo per gli interventi di ricostruzione, con miglioramento o adeguamento sismico, ovvero di delocalizzazione.
2. Agli effetti di cui al comma 1, spetta il CAS sisma al nucleo familiare che:



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

- a) abbia presentato, in base alle disposizioni dettate dalle ordinanze commissariali vigenti, la domanda di contributo per la ricostruzione o la delocalizzazione dell'immobile adibito ad abitazione al momento del sisma;
 - b) non abbia ancora presentato la domanda di contributo in quanto l'immobile rientra nell'ambito D di cui all'art. 6, comma 2, lett. b), dell'ordinanza speciale n. 8/2024 (edifici arancioni) e sia tuttora pendente il termine di 90 giorni dall'approvazione del progetto di mitigazione del rischio corrispondente o il diverso termine stabilito da specifico provvedimento commissariale, ovvero l'immobile rientra nella fattispecie di cui all'art. 6, comma 2, lett. d), della predetta ordinanza (edifici marroni);
 - c) possieda un'abitazione danneggiata rientrante in un aggregato edilizio per il quale, ai fini della richiesta di contributo di ricostruzione, sia obbligatoria la costituzione del consorzio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 dell'ordinanza speciale n. 8/20204, come sostituito dall'art. 5 dell'ordinanza speciale n. 10/2024 e tale costituzione sia tuttora in corso di perfezionamento, nei termini previsti dai provvedimenti commissariali;
 - d) abbia presentato domanda di contributo semplificata di cui all'art. 8, comma 4, lett. ii) dell'ordinanza speciale n. 8/2024 e provveda entro il termine del 28 febbraio 2025 a presentare la domanda definitiva di contributo, ai sensi dell'art. 4, comma 3 dell'ordinanza speciale n. 10/2024.
3. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, spetta comunque il CAS in tutti i casi in cui non risulti tuttora fissato, in base alle ordinanze commissariali vigenti, un termine entro il quale presentare la domanda di contributo di ricostruzione o delocalizzazione, anche ove ciò discenda dalla necessità di attendere la definitiva approvazione del PdRi da parte della Regione Campania e fino alla scadenza dei termini che saranno stabiliti da successiva ordinanza commissariale all'uopo adottata.
4. Entro il 31 maggio di ciascun anno, i soggetti legittimati di cui ai commi precedenti presentano ai Soggetti Attuatori di cui all'art. 4, e per conoscenza alla Struttura Commissariale, una dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, sulla base del modello allegato, riguardante tutti i componenti, alla data della domanda, del nucleo, sottoscritta dai medesimi, o da chi ne fa le veci, in cui, oltre al possesso dei requisiti di cui al comma 1, attestano di:



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

- a) non avere la disponibilità, nel territorio dell'isola d'Ischia, di una stabile sistemazione alloggiativa, a titolo di proprietà, usufrutto o diritto reale di abitazione, o comunque a titolo gratuito, idonea all'uso per il nucleo familiare, ovvero che tale immobile risultava già locato o concesso in comodato con atto regolarmente registrato in data anteriore al 21 agosto 2017, ovvero comunque risulti ad altro titolo legittimamente occupato;
 - b) non aver fatto rientro nell'abitazione principale, abituale e continuativa, danneggiata dal sisma;
 - c) aver continuato a risiedere e domiciliare nell'isola d'Ischia anche dopo il 21 agosto 2017;
 - d) non aver venduto l'abitazione inagibile, sgomberata a causa del sisma, in data antecedente al ripristino delle condizioni di agibilità, salvo che per effetto dell'applicazione dell'ordinanza n. 24/2023 e successive modifiche e integrazioni;
 - e) aver presentato o essere ancora nei termini per presentare la domanda di ricostruzione o delocalizzazione dell'immobile adibito ad abitazione al momento del sisma, ai sensi del precedente comma 2.
5. Decadono dal diritto al contributo, dal giorno successivo alla scadenza della presentazione della dichiarazione, coloro che non abbiano o non abbiano più i requisiti previsti dal comma 1 e dal comma 4, lett. a), b), c), d).
 6. Determina la sospensione del contributo l'omessa o incompleta compilazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al medesimo comma 4, fino a che non si sia provveduto. L'erogazione inizia a riprendere a far data dalla presentazione della domanda, senza arretrati in caso di omessa presentazione.
 7. I Soggetti Attuatori cui all'articolo 4 provvedono all'istruttoria di tutte le richieste pervenute entro 120 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione di cui al comma 4. Fino allo spirare del predetto termine di 120 giorni, i Soggetti Attuatori sono autorizzati ad erogare il CAS sulla base delle dichiarazioni presentate e delle istruttorie fino a quel momento effettuate.
 8. È comunque preclusa la presentazione di nuove istanze per la richiesta di CAS sisma, salvo le motivate eccezioni risultanti da provvedimenti commissariali.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

9. I beneficiari del CAS che, alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, non abbiano ancora presentato la dichiarazione di cui all'art. 2, comma 4, dell'OCS n. 26/2024 sono ammessi al contributo, con effetti a far data dalla presentazione della domanda, senza arretrati, secondo termini, modalità e condizioni stabiliti nella presente ordinanza.

Articolo 3

(Contributo di autonoma sistemazione in favore della popolazione alluvionata - "CAS frana")

1. E' confermata, fino al 31 dicembre 2025, l'erogazione del CAS, denominato "CAS frana", alle condizioni e nella misura stabilite dall'art. 2 dell'ordinanza del Commissario Delegato n. 17/2024.
2. Entro il termine di cui all'articolo 2, comma 4, i soggetti legittimati presentano al Soggetto Attuatore di cui all'articolo 4, e per conoscenza alla Struttura Commissariale, una dichiarazione, resa sulla base del modello allegato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, riguardante tutti i componenti del nucleo familiare e sottoscritta dai medesimi, o da chi ne fa le veci, con la quale attestano la persistenza dei requisiti stabiliti dal precedente comma 1.
3. Determina la sospensione del contributo, fino a che non si sia provveduto, l'omessa o incompleta compilazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al precedente comma 2. L'erogazione inizia a riprendere a far data dalla presentazione della dichiarazione, senza arretrati in caso di omessa presentazione.
4. In conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, a far data dal 31.1.2025 è soppressa l'assistenza alloggiativa alberghiera di cui all'art. 5 dell'ordinanza del Commissario Delegato n. 4/2022, come integrato dall'art. 5 dell'ordinanza del Commissario Delegato n. 17/2024, salvo quanto previsto dal successivo comma 5. Per i nuclei familiari che alla data del 31 gennaio 2025 continuavano a fruire dell'assistenza alberghiera, ove in possesso dei requisiti, a far data al 1° febbraio 2025, su istanza da presentare entro il termine di cui all'art. 2, comma 4, sarà riconosciuto il Contributo per l'autonoma sistemazione.
5. Al fine di far fronte a peculiari e transitorie situazioni di disagio alloggiativo non diversamente risolvibili, il Commissario straordinario, su richiesta motivata del Sindaco del comune interessato, autorizza eccezionalmente, con proprio decreto una delle forme di assistenza



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

alloggiativa di cui all'ordinanza del Commissario Delegato n. 4/2022, in favore dei soli nuclei familiari la cui abitazione, in ragione dell'esecuzione dei lavori di ricostruzione e/o di messa in sicurezza del territorio conseguenti all'evento franoso del 26 novembre 2022, sia stata oggetto di provvedimento di sgombero e per il tempo strettamente necessario al completamento dei suddetti interventi. La medesima disposizione si applica nell'ipotesi di esecuzione di interventi pubblici o sul patrimonio edilizio privato danneggiati dal sisma del 2017.

Articolo 4

(Soggetti Attuatori)

1. Fino alla definitiva cessazione della gestione straordinaria commissariale, l'Unità Tecnica Amministrativa (UTA), di cui all'art. 18, comma 4, del decreto-legge n. 109/2018 prosegue, quale Soggetto Attuatore in luogo del comune di Casamicciola Terme, all'attività istruttoria di verifica dei presupposti per la concessione dei contributi di cui agli articoli 2 e 3 e alla liquidazione della relativa spesa, alle condizioni e con le modalità stabilite da apposita Convenzione che sarà approvata con separato decreto commissariale.
2. Ai fini di cui al precedente comma, continuano ad applicarsi: a) l'art. 3, commi 4, 5, e 6, nonché l'art. 4, commi 3 e 4, dell'ordinanza del Commissario Straordinario n. 26/2024; b) l'art. 3, commi 2 e 5 dell'ordinanza del Commissario Delegato n. 17/2024.
3. I comuni di Lacco Ameno e Forio continuano ad assolvere alla funzione di Soggetto Attuatore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Commissario Straordinario n. 26/2024 e all'art. 3 dell'ordinanza del Commissario Delegato n. 17/2024.

Articolo 5

(Verifiche e modalità di recupero del contributo indebitamente erogato)

1. I controlli sulla regolarità, completezza e veridicità della documentazione prodotta dai richiedenti le misure di cui gli artt. 2 e 3, nonché le modalità di recupero del contributo indebitamente erogato continuano ad essere disciplinati dall'art. 5 dell'ordinanza del Commissario Straordinario n. 26/2024, per quanto non diversamente disposto nel presente articolo.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

2. Laddove, all'esito delle verifiche si accerti la non veridicità dei requisiti di spettanza del contributo con riferimento a uno o più componenti del nucleo familiare, la revoca della provvidenza è limitata a tali soggetti, con effetti a decorrere dalla domanda di contributo, ferma restando la spettanza di quest'ultimo per i restanti membri, nella corrispondente misura minore. Ove si riscontri l'indebita percezione della maggiorazione di € 200,00, prevista per le ipotesi di invalidità, il recupero è limitato alla sola maggiorazione a far data dalla mancanza o perdita del requisito accertata.
3. In caso di rateizzazione, la restituzione integrale delle somme complessivamente non spettanti, unitamente agli interessi legali, deve, in ogni caso, completarsi col numero massimo di rate mensili previsto dall'art. 5 comma 3, dell'ordinanza del Commissario Straordinario n. 26/2024. A tal fine, nel termine di 10 giorni successivi alla comunicazione della revoca del contributo, il soggetto interessato inoltra al Soggetto Attuatore conforme richiesta di rateizzazione, pena l'immediato recupero per intero delle somme dovute.

Articolo 6

(Risorse finanziarie ed erogazione delle somme)

1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza, finalizzati all'erogazione dei contributi per l'assistenza alla popolazione colpita dal sisma del 2017 e dall'alluvione del 2022 si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 19 del decreto-legge n. 109/2018, nonché su quelle di cui alla contabilità speciale istituita con OCDPC n. 948/2022, così come incrementate, rispettivamente in 4,5 milioni di euro e 2 milioni di euro, giusta quanto previsto dall'art. 1, commi 682 e 685, della legge di bilancio 2025.

Articolo 7

(Pubblicazione)

1. La presente ordinanza è comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Dipartimento della Protezione Civile, alla Prefettura di Napoli, alla Regione Campania, alla Città Metropolitana di Napoli, ai Sindaci dei Comuni dell'isola di Ischia, all'UTA e agli altri soggetti



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

destinatari delle relative disposizioni, ed è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità.

2. La presente ordinanza è pubblicata sul sito web istituzionale del Commissario Straordinario: <https://sismaischia.it>, nell'albo pretorio dei Comuni dell'isola di Ischia ed entra in vigore il giorno della pubblicazione.

Il Commissario Straordinario
On. Avv. Giovanni Legnini